



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa XXXX XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XX/2024** promossa da:

XXXXX XXXXX (XXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROTUNDO SIMONA, l'avv. ZAMPIERI NICOLA, l'avv. RINALDI GIOVANNI, l'avv. MICELI WALTER e dell'avv. GANCI FABIO, elettivamente domiciliato come in atti presso l'avv. ROTUNDO

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588)

Parte resistente contumace

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., Francesca Sorce ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, formulando le seguenti conclusioni:

“In via principale: previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell’art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l’assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell’attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.

In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell’inadempimento dell’obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall’art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall’art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la

formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2023/24, condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.

Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali.

Spese e competenze integralmente rimesse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018".

In particolare, la ricorrente ha dedotto di essere docente iscritta nelle GPS con ultima sede di servizio presso l'I.C. "Pascoli" di Montecatini Terme, ove ha prestato la propria attività lavorativa come docente precaria alle dipendenze del Ministero convenuto in virtù della stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, con cessazione al termine delle attività didattiche (30 giugno), per l'a.s. 2023/2024. Ha rappresentato di non aver percepito la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.

Sottolineata la natura discriminatoria del deterioro trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito convenuto non si è costituito per l'udienza del 2.7.2024, tenutasi in modalità cartolare. Verificata la regolarità delle notificazioni e dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne deve essere dichiarata la contumacia.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.

Nel merito. Sul diritto all'attribuzione della Carta docente

La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma 121 ha previsto che la suddetta carta "dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale,

specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124". È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei "*docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*", con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.

Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: "*la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali*". Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: "*anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza*".

La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui *“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”*.

Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio ad ipotesi in tutto sovrapponibili al caso che ci occupa, ha chiarito che *“la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero sia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”* e che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso *“e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”*.

Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al termine delle attività didattiche.

Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico oggetto di domanda per l'annualità oggetto di domanda, con riferimento alla quale risulta documentalmente in atti (cfr. doc. 1 ricorso) che la Sorce abbia assunto per l'a.s. 2023/2024 un incarico di docenza a termine con decorrenza 7.9.2023 e cessazione al 30 giugno 2024. Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla lavoratrice risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustificano la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.

In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e tenuto conto delle indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per l'annualità oggetto di domanda, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione (*ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994*) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei principi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il Ministero possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente ovvero al risarcimento del danno per equivalente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, dal momento che la titolarità del contratto a termine sino al 30 giugno 2024 induce a ritenere che la medesima sia ancora iscritta nelle GPS biennali 2022-2024 (in scadenza al 31 agosto 2024).

Sulle spese di lite

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese – da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della serialità della causa e della sua

natura documentale, ed aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1-*bis*, D.M. 55/2014, ricorrendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita

1) Accerta e dichiara il diritto di Francesca Sorce al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'anno scolastico 2023/2024, e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per tale anno scolastico, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, *ex art.* 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;

2) Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 297,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.

Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c.

Pistoia, 3 luglio 2024

Il Giudice
dott.ssa XXXXX

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.